

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno,
ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

53° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 2 APRILE 1985

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente BONIFACIO

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero» (84-103-B), d'iniziativa dei senatori Barsacchi ed altri, Tonutti ed altri, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 2, 4, 5 e <i>passim</i>
DE SABBATA (PCI)	4, 11
GARIBALDI (PSI)	11
MAFFIOLETTI (PCI)	4, 9
MURMURA (DC)	11
SAPORITO (DC), <i>relatore alla Commissione</i>	2, 3, 4 e <i>passim</i>
TARAMELLI (PCI)	3, 4, 9

I lavori hanno inizio alle ore 16,40.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero» (84-103-B), d'iniziativa dei senatori Barsacchi ed altri, Tonutti ed altri, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero», d'iniziativa dei senatori Barsacchi, Zito, De Giuseppe, Gherbez, Conti Persini e Covi; Tonutti, Beorchia, Toros e Giust, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Saporito di riferire sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati, ed avverto che il relatore stesso, nel corso del suo intervento, svolgerà anche il seguente ordine del giorno, da lui testè presentato:

«La 1^a Commissione permanente del Senato,

nell'approvare il disegno di legge numero 84-103-B recante disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero;

considerata l'opportunità di consentire che ai benefici di cui all'articolo 2 della presente legge siano ammessi tutti i settori produttivi che garantiscano la massima rispondenza sul piano occupazionale e produttivo;

ritenuto che la elencazione delle attività, ammesse ai benefici di cui al predetto articolo 2, possa essere, per la sua genericità, di interpretazione non univoca,

impegna il Governo:

ad ammettere le attività dell'industria edilizia tra quelle nelle quali il reimpiego degli indennizzi dovuti in base all'articolo 2 del presente disegno di legge consente l'ulteriore concessione del concorso statale sugli interessi».

0/84-103-B/1/1

SAPORITO, relatore alla Commissione. Signor Presidente, in questa Commissione si era pervenuti, in sede referente, a definire un testo sul quale convennero i rappresentanti di tutti i Gruppi politici. In

Assemblea, per iniziativa di alcuni senatori che non avevano seguito il lavoro di raccordo dei due disegni di legge originari, il testo uscì sconvolto rispetto all'impostazione data in questa Commissione.

Alla Camera dei deputati, i colleghi di tutti i Gruppi politici hanno ritenuta giusta la strada da noi intrapresa ed hanno ripristinato, anche se non totalmente, l'impostazione originaria. Sono state quindi apportate in Commissione, dopo il lavoro di un sottocomitato, all'unanimità alcune modifiche che ora si prenderanno in esame.

È inutile dire che i tempi di approvazione previsti per questo provvedimento erano stati molto più rapidi di quanto non sarà nella realtà: se ricordate, era stata da più parti sottolineata l'urgenza di dare una soluzione al problema, per una questione di giustizia, innanzitutto. Faccio presente questo per dare il quadro nel quale, come relatore, farò l'esposizione delle principali modifiche apportate dalla Camera.

All'articolo 1 non ci sono state variazioni. All'articolo 2 è stato approvato un emendamento relativo al concorso statale sul reimpiego in attività produttive industriali, agricole, commerciali ed artigianali degli indennizzi dovuti ai sensi della legge, il quale concorso viene fissato all'8 per cento.

Sempre all'articolo 2 è stato poi aggiunto un comma del seguente tenore:

«Coloro per i quali siano già intervenute le liquidazioni del contributo nella misura prevista dall'articolo 2 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, possono presentare domanda, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per chiedere l'integrazione del contributo fino all'8 per cento».

All'articolo 3 rimangono identici il primo e il secondo comma. Viene riformulato il terzo comma nel quale viene proposto un coefficiente di rivalutazione di 200 anziché di 150.

All'articolo 4 vengono apportate alcune modifiche di carattere tecnico. Al primo comma viene richiesto anche il parere della direzione generale del catasto mentre nel testo originario si parlava in generale di uffici tecnici erariali. Altra modifica è la soppressione dell'ultima parte del terzo comma. Il comma 4 viene proposto in una nuova formulazione: anche qui il coefficiente di rivalutazione viene portato dall'1,45 all'1,90.

TARAMELLI. Non capisco cosa comportino queste modifiche nelle percentuali.

SAPORITO, *relatore alla Commissione*. Noi c'eravamo proposti degli obiettivi con il disegno di legge; attraverso queste modifiche, cioè attraverso l'abbassamento del contributo di rimborso vengono raggiunti gli stessi obiettivi.

L'articolo 8 viene modificato al primo comma con una variazione nel coefficiente di maggiorazione. L'articolo 9 riguarda il procedimento di liquidazione dell'indennizzo; alla Camera c'è stata discussione fra alcune forze politiche in quanto si chiedeva un riconoscimento di un certo ordine, rispetto della maggiore anzianità. Infatti l'articolo 9 viene

riformulato venendo incontro alle esigenze venute fuori dalla discussione.

L'articolo 10 è sostitutivo della lettera c) dell'articolo 3 della legge 26 gennaio 1980, n. 16 e si riferisce ai rimpatriati dall'Etiopia.

In funzione di questa nuova impostazione, ovviamente cambia anche l'articolo 12, relativo alla copertura, su cui la Commissione bilancio si è espressa favorevolmente.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

DE SABBATA. Perché non è stato illustrato il terzo comma dell'articolo 4, dove c'è un grosso taglio?

TARAMELLI. Nella lettera c) dell'articolo 9 erano indicati anche i cittadini dell'*ex* territorio di Trieste; nella nuova formulazione questo scompare. Perché? Un qualche senso lo aveva quando lo avevamo approvato.

DE SABBATA. Se il senso comune è che vengono pagati prima i piccoli indennizzi mi sta bene, ma il testo non è chiaro.

PRESIDENTE. Penso che su questo non ci sia dubbio.

SAPORITO, *relatore alla Commissione*. Non possiamo esattamente seguire l'*iter* degli emendamenti approvati dalla Camera in quanto tutto il lavoro si è svolto in sede di sottocomitato; in Commissione si sono dichiarati tutti d'accordo sulle modifiche. Comunque la logica del sottocomitato è stata la seguente: quantificazione dei soggetti distinti per località; valutazione delle ipotesi di omogenizzazione dei coefficienti; ragioni del non accettabile scaglionamento dei coefficienti. Questi sono stati criteri seguiti dal sottocomitato e da cui sono scaturiti poi gli emendamenti che sono stati approvati senza discussione. Certo bisognerebbe andare a vedere come incidono gli emendamenti rispetto alla tematica generale, ma il fatto che tutti si siano dichiarati d'accordo ci fa pensare che le soluzioni adottate sono valide.

Infine, per quanto riguarda l'ordine del giorno, questo ha la sua ragion d'essere nel fatto che, pur non potendo modificare il disegno di legge, s'intende specificare meglio la dizione di attività produttiva industriale. Poiché possono esserci dei dubbi se le attività edilizie siano o meno comprese tra quelle ammesse a godere i benefici di cui all'articolo 2 del presente disegno di legge, l'ordine del giorno intende fugare ogni dubbio.

PRESIDENTE. Il dubbio del senatore Saporito nasce dall'elencazione fatta nell'articolo 2, perché non essendo citato espressamente, potrebbe venire escluso il reimpiego nel settore dell'edilizia.

MAFFIOLETTI. Manca anche la trasformazione dei prodotti agricoli.

DE SABBATA. Quando si tratta di trasformare i prodotti dell'agricoltura, si fa una attività industriale.

SAPORITO, *relatore alla Commissione*. Questo settore, come quello indicato nel mio ordine del giorno, potrebbe essere inteso per lo meno nella dizione: «attività produttive industriali».

Comunque sono disposto a ritirare l'ordine del giorno, a patto che si prenda atto che nelle attività produttive industriali siano da ricomprendersi tutte le attività, compresa quella dell'edilizia.

Se la Commissione conviene su questa mia richiesta, ritiro il mio ordine del giorno perchè non avrebbe più ragione di esistere.

PRESIDENTE. La Commissione è d'accordo sul fatto che anche il reimpiego nel settore dell'edilizia sia già compreso nell'articolo 2, laddove si parla di: «attività produttive industriali».

Sulla base di questo unanime convincimento espresso dai componenti della Commissione, il senatore Saporito ritira il suo ordine del giorno.

Passiamo all'esame delle singole modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

L'articolo 1 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 2.

L'articolo 2 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, è sostituito dal seguente:

«A coloro che intendano reimpiegare in attività produttive industriali, agricole, commerciali e artigianali, in tutto o in parte, gli indennizzi dovuti ai sensi della presente legge, sarà ulteriormente concesso, a domanda, un concorso statale dell'8 per cento costante quindicennale sugli interessi da pagarsi per mutui che verranno contratti con enti, istituti e aziende di credito fino alla concorrenza dell'indennizzo utilizzato».

Coloro per i quali siano già intervenute le liquidazioni del contributo nella misura prevista dall'articolo 2 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, possono presentare domanda, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per chiedere l'integrazione del contributo fino all'8 per cento.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 3 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 3.

L'articolo 4 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, è sostituito dal seguente:

«Godono dei benefici della presente legge le persone fisiche, gli enti o società in possesso della cittadinanza o della nazionalità italiana che

abbiano ottenuto indennizzi o abbiano in corso pratiche per ottenerli, per beni, diritti ed interesse perduti in Estremo Oriente, oggetto dell'accordo internazionale con il Giappone di cui alla legge 7 giugno 1975, n. 294.

Le perdite di beni, diritti ed interessi subite in Estremo Oriente, comunque avvenute a opera dell'uno o dell'altro belligerante, o in genere determinate dalle situazioni create dalle vicende belliche in quelle zone, comprese le perdite di naviglio, saranno liquidate o riliquidate sulla base della legge 7 giugno 1975, n. 294, e della presente legge, deducendo dalle eventuali riliquidazioni quanto ricevuto per leggi precedenti l'accordo di cui alla legge 7 giugno 1975, n. 294.

Agli stessi beni, diritti ed interessi si applica una valutazione sulla base dei prezzi di comune commercio correnti sul mercato ove le perdite si sono verificate, riferiti al 1938 e moltiplicati per un ulteriore coefficiente di rivalutazione 200, detraendosi eventuali anticipazioni o indennizzi parziali percepiti.

Si applicano anche nei confronti dei beneficiari di cui al primo comma gli ultimi due commi dell'articolo 3 della presente legge».

Il primo, il secondo ed il terzo capoverso non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il quarto capoverso nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Il quinto capoverso non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 3 con le modificazioni accolte.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 4 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 4.

L'articolo 5 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, è sostituito dal seguente:

«Il valore dei beni, diritti ed interessi ai fini della presente legge sarà determinato, sentito il parere della Direzione generale del catasto e dei Servizi tecnici erariali, dalle commissioni previste dal successivo articolo 10.

Le valutazioni effettuate in via definitiva possono essere revisionate a domanda solo in presenza di documentazione probatoria.

Le valutazioni saranno fatte, per le perdite avvenute anteriormente al 1° gennaio 1950, esclusi i titolari di beni di cui alla legge 6 marzo 1968, n. 193, sulla base dei prezzi di comune commercio correnti sul mercato ove le perdite si sono verificate, riferiti all'anno 1938 e moltiplicati per 100 volte.

Per le perdite avvenute posteriormente al 1° gennaio 1950, le valutazioni saranno fatte sulla base dei prezzi di comune commercio, correnti sul mercato ove le perdite si sono verificate e nel momento in cui furono adottati dalle autorità straniere i primi provvedimenti limitativi o impeditivi della proprietà o comunque nel momento in cui si è di fatto verificato lo spossessamento, moltiplicati per un coefficiente di rivalutazione 1,90.

Per gli aventi diritto di cui al precedente articolo 3, la conversione in lire italiane dell'ammontare delle valutazioni sarà effettuata secondo un tasso di cambio, stabilito con decreto del Ministro del tesoro, in misura pari a quello corrente alla data in cui si è verificato l'evento che ha causato il danno da indennizzare.

Per le perdite subite in Tunisia nel periodo 1944-47, le valutazioni saranno fatte sulla base dei prezzi di comune commercio in quello Stato al 1938 e al cambio del franco francese di quella data moltiplicato per il coefficiente 200.

Gli interessati che presentino la domanda per beneficiare delle provvidenze di cui alla presente legge possono, nella domanda stessa, chiedere una revisione della stima dei beni già effettuata con carattere di dichiarata provvisorietà sulla base delle precedenti disposizioni di legge che regolano la materia».

Metto ai voti il primo capoverso di tale articolo (sostitutivo del primo comma dell'articolo 5 della legge 26 gennaio 1980, n. 16) nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Il secondo capoverso non è stato modificato.

Metto ai voti il terzo ed il quarto capoverso nel testo modificato.

Sono approvati.

Il quinto, il sesto ed il settimo capoverso non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 4 con le modificazioni accolte.

È approvato.

Gli articoli 5, 6 e 7 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 8 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 8.

Ai titolari di beni di cui alla legge 6 marzo 1968, n. 193, verrà corrisposto, a saldo definitivo di ogni ulteriore pretesa e diritto, un indennizzo determinato mediante valutazioni con riferimento ai prezzi di comune commercio correnti al 1938 nei territori in cui erano situati i beni stessi, moltiplicati per il coefficiente unico 200, detratti eventuali anticipazioni o indennizzi parziali percepiti.

Ai medesimi titolari si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 2.

La competenza per la liquidazione e le riliquidazioni è devoluta alle commissioni previste dalle leggi precedenti in materia, integrate dai rappresentanti delle categorie, mentre gli indennizzi saranno corrisposti in contanti ed in titoli di credito in base ai criteri ed alle modalità previste dalla legge 26 gennaio 1980, n. 16.

Dall'importo risultante dalla maggiorazione degli indennizzi, prevista dal precedente primo comma, saranno detratte le somme già corrisposte a qualsiasi titolo agli aventi diritto.

L'indennizzo, relativo alle domande che fino alla data dell'entrata in vigore della presente legge non hanno potuto essere liquidate per insufficiente documentazione in ordine alla quantificazione del danno, sarà liquidato dalle commissioni interministeriali competenti per materia con i criteri stabiliti dall'articolo 1226 del codice civile, previa presentazione da parte dell'avente diritto di una dichiarazione giurata ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per gli immobili tale dichiarazione giurata deve venir resa, oltre che dall'avente diritto, anche da quattro cittadini italiani profughi già residenti nello stesso comune del richiedente.

Sono valide le domande già presentate ai sensi dei precedenti provvedimenti in materia. Nuove domande o integrazioni di quelle già prodotte potranno venire presentate entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Sono altresì valide ai fini della concessione dell'indennizzo le domande presentate per ottenere la libera disponibilità ai sensi dell'accordo italo-jugoslavo del 3 luglio 1965, ratificato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1966, n. 575, e dell'articolo 4 del trattato di Osimo, ratificato con legge 14 marzo 1977, n. 73, e che, anche in parte, non siano state accolte.

Metto ai voti il primo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

I commi seguenti non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 8 con le modificazioni accolte.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 9 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 9.

La precedenza nella liquidazione degli indennizzi previsti dalla presente legge e dalle leggi citate nei precedenti articoli verrà concessa in base ai seguenti criteri e nell'ordine:

a) mancata effettuazione di qualsiasi pagamento ai sensi delle leggi sopra indicate;

- b) gravi infermità o menomazioni;
- c) priorità inversa rispetto all'entità dell'indennizzo;
- d) secondo l'epoca del verificarsi delle perdite;
- e) reimpiego degli indennizzi.

Gli interessati faranno valere il diritto alla precedenza mediante domanda munita della specifica documentazione, diretta al Ministero del tesoro.

MAFFIOLETTI. Prima di procedere alla votazione di questo articolo che determina i criteri degli indennizzi e fornisce una scala di priorità vorrei chiedere al relatore ed al Governo chiarimenti sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

TARAMELLI. Non si capisce perchè in una situazione così delicata, non si faccia riferimento alla zona B di Trieste.

SAPORITO, *relatore alla Commissione*. Per quanto riguarda i criteri di precedenza, la Camera dei deputati ha adottato un nuovo criterio; ha eliminato la lettera c) che si riferiva a Trieste, in quanto la nuova lettera d) prevede la precedenza nella liquidazione degli indennizzi secondo l'epoca in cui si sono verificate le perdite. La sostanza del provvedimento viene quindi mantenuta.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il primo comma dell'articolo 9 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Il secondo comma non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 9 con le modificazioni accolte.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 10 aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 10.

All'articolo 3 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, la lettera c) è sostituita dalla seguente lettera:

«c) ai cittadini italiani ed enti o società di nazionalità italiana rimpatriati dall'Etiopia, per i quali la legge 9 dicembre 1977, n. 961, prevede la concessione di anticipazioni per beni, diritti ed interessi perduti ad opera di provvedimenti emanati dalle autorità etiopiche a partire dal 1° agosto 1970, nonchè per i diritti di credito riconosciuti e determinati da decisioni di qualunque foro anche internazionale di cui il Governo italiano assume l'onere della copertura in conseguenza di accordi internazionali, la cui conversione in lire italiane è fatta con

decreto del Ministro del tesoro con riferimento alla data dell'entrata in vigore degli accordi internazionali».

Lo metto ai voti.

È approvato.

L'articolo 11, corrispondente all'articolo 10 approvato dal Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 12, corrispondente all'articolo 11 da noi approvato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:.

Art. 12.

L'onere complessivo derivante dall'attuazione della presente legge, ad eccezione del precedente articolo 2, è valutato in lire 550 miliardi, da ripartire nel sessennio 1985-1990. Le quote relative agli anni 1985, 1986 e 1987 restano rispettivamente determinate in lire 79 miliardi, lire 38 miliardi e lire 37 miliardi.

Per la concessione del concorso statale nel pagamento degli interessi di cui al precedente articolo 2 sono autorizzati, in aggiunta al limite d'impiego di cui al terzo comma dell'articolo 12 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, gli ulteriori limiti di impegno quindicennali di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni dal 1985 al 1990.

All'onere di lire 80 miliardi per l'anno 1985 si provvede, quanto a lire 40 miliardi, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984 e, quanto a lire 40 miliardi, con riduzione del medesimo capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985, all'uopo utilizzando, per entrambi, lo specifico accantonamento «Indennizzo a titolari di beni abbandonati nei territori della Zona ex B di Trieste».

All'onere di lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987 si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione per gli anni medesimi dell'accantonamento indicato nel comma precedente iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La Camera dei deputati ha modificato, aggiungendo anche un nuovo secondo comma, tutti i commi dell'articolo tranne l'ultimo.

Metto ai voti tutti i commi modificati dalla Camera dei deputati.

Sono approvati.

Metto ai voti l'articolo 12 con le modificazioni accolte.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

DE SABBATA. Per dichiarazione di voto, signor Presidente: noi votiamo a favore, ma facciamo anche osservare che il combinato disposto dell'articolo 2 e dell'articolo 3 ha aumentato l'ammontare dell'indennizzo del mutuo riducendo in qualche modo l'intervento dello Stato, perchè ha aumentato di un terzo la rivalutazione e quindi di un terzo anche il conseguente ammontare del mutuo sovvenzionato, riducendo però l'interesse di un terzo.

Ora all'aumento di un terzo dovrebbe corrispondere la riduzione di un quarto, e l'interesse dovrebbe essere del 9 per cento, non dell'8 per cento.

Nonostante questo credo che l'esigenza di un rapido corso del provvedimento suggerisca di dare un voto favorevole, affinché il testo possa essere finalmente licenziato.

MURMURA. Anche il Gruppo della Democrazia cristiana dichiara la propria adesione al provvedimento in esame che porta a termine una serie di iniziative dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento, partendo anche dalla scorsa legislatura.

Il nostro augurio è che, esauritasi rapidamente questa pagina non lieta della nostra storia, si possa finalmente pensare ad interventi di sviluppo pacifico nel nostro territorio e non ad interventi che abbiano sapore clientelare, ma ad interventi che abbiano una importanza diversa.

GARIBALDI. Anche il Gruppo socialista è favorevole all'approvazione finale del disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge, con le modifiche approvate.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 17,55.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. ETTORE LAURENZANO